

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/410 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2022

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica democratica del Congo, di Gibilterra, del Mozambico, della Tanzania e degli Emirati arabi uniti alla tabella I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 e la soppressione del Nicaragua, del Pakistan e dello Zimbabwe dalla medesima tabella**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione deve assicurare la protezione efficace dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui i paesi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (<sup>2</sup>) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.
- (3) Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l'Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenta anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.
- (4) In linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare delle recenti dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dell'elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» e dei rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi.
- (5) Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1675, il GAFI ha aggiornato in misura sostanziale l'elenco di «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato». Nella riunione plenaria del marzo 2022 il GAFI ha aggiunto gli Emirati arabi uniti e ha soppresso lo Zimbabwe. Nella riunione plenaria del giugno 2022 il GAFI ha aggiunto Gibilterra. Nella riunione plenaria dell'ottobre 2022 il GAFI ha aggiunto la Repubblica democratica del Congo, il Mozambico e la Tanzania e ha soppresso il Nicaragua e il Pakistan. Tutte queste modifiche sono state valutate dalla Commissione conformemente all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.
- (6) Nel febbraio 2022 gli Emirati arabi uniti hanno assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa per rafforzare l'efficacia del regime AML/CFT. Da allora gli Emirati arabi uniti hanno registrato progressi positivi, anche destinando risorse aggiuntive all'Unità di informazione finanziaria per rafforzarne le capacità di analisi e trasmettendo informazioni finanziarie alle autorità di contrasto e ai pubblici ministeri per lottare contro le minacce ad alto rischio in materia di riciclaggio. Gli Emirati arabi uniti dovrebbero continuare ad adoperarsi per attuare il piano d'azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) dimostrando, attraverso studi di casi e statistiche, un aumento sistematico delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca verso l'estero al fine di facilitare le indagini in materia di finanziamento del terrorismo, riciclaggio di denaro e reati presupposto ad alto rischio; 2) favorendo e preservando un'interpretazione

(<sup>1</sup>) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(<sup>2</sup>) Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

